



[REDACTED]

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE DI MILANO**  
**SEZIONE LAVORO**

in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dr. Camilla Stefanizzi, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella controversia di primo grado promossa  
da

[REDACTED]

con l'Avv. SABBATELLA GIUSEPPE

- RICORRENTE -

contro

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE (C.F. 80185250588),**

**Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia – Ufficio X Ambito Territoriale di  
Milano (C.F. 80099830152), Istituto “ [REDACTED]**

**[REDACTED], Convitto [REDACTED]**

[REDACTED]

con l'Avv. [REDACTED]

- RESISTENTE -

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con ricorso depositato il 12/09/2022, [REDACTED] conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Milano – Sezione Lavoro – il Ministero dell’Istruzione, chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni:

*“1) Accertare e dichiarare, per i motivi in narrativa, l’illegittimità/nullità/inefficacia del:*

- [REDACTED] *emesso dall’ Istituto Scolastico [REDACTED], in persona del Dirigente scolastico pro tempore, nei confronti della sig.ra [REDACTED] e avente ad oggetto la rettifica del punteggio in graduatoria terza fascia d’istituto ATA 2021/2024 per la provincia di Milano;*

- *Decreto n. prot. [REDACTED] emesso dal [REDACTED], in persona del Dirigente scolastico pro tempore, [REDACTED] e avente ad oggetto la [REDACTED]*  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED];

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED];

*E, per l’effetto, condannare le Amministrazioni resistenti, ciascuna per quanto di competenza, al riconoscimento giuridico ad ogni effetto di legge:*

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

[REDACTED]

Deve invece essere accolta la domanda relativa al riconoscimento dell'attestato di coordinatore amministrativo con conseguenziale attribuzione di 1,50 punti nell'ambito della graduatorie di terza fascia ATA 2021/2024 per la provincia di Milano per il profilo di Assistente Amministrativo,

La ricorrente ha infatti dedotto e documentato di essere in possesso di un titolo rispondente alle previsioni di cui all'art. 6 del D. lgs n. 13/2013 e ricompreso nel repertorio nazionale di cui all'art. 8 del medesimo decreto. Posto che nessuna contestazione idonea è stata svolta dal Ministero, tale titolo deve essere riconosciuto ai fini dell'attribuzione del punteggio nell'ambito delle graduatorie di terza fascia per il conferimento di supplenze per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario statale cosiccome previsto dall'allegato A/1 della tabella di valutazione dei titoli culturali e di servizio di cui al D. M. n. 50 del 03.03.2021.

[REDACTED]

**P.Q.M.**

**Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o respinta, così provvede:**

- 1) In parziale accoglimento del ricorso, previo accertamento della validità del certificato di qualifica professionale di coordinatore amministrativo conseguito dalla ricorrente in data [REDACTED] presso [REDACTED] dichiara tenuta e condanna l'amministrazione resistente all'attribuzione di 1,50 punti nell'ambito delle graduatorie di terza fascia ATA 2021/2024 per la provincia di Milano relativamente al profilo di Assistente Amministrativo
- 2) [REDACTED];
- 3) [REDACTED].

Milano, 29/11/2022

IL GIUDICE DEL LAVORO

*Camilla Stefanizzi*